

D.A.T.

Disposizioni Anticipate di Trattamento

Il 31 gennaio scorso la Legge 22 dicembre 2017, n. 219 ad oggetto "Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento" è entrata in vigore investendo le funzioni degli Ufficiali dello Stato Civile di nuovi adempimenti.

L'art. 4 della Legge 219/2017 introduce nel nostro ordinamento giuridico le DAT, acronimo di Disposizioni Anticipate di Trattamento, secondo cui ogni persona maggiorenne e capace di intendere e volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può, attraverso le DAT, esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari. Indica altresì una persona di Sua fiducia, di seguito denominata "fiduciario", che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.



La **D.A.T.** - **dichiarazione anticipata di trattamento** viene anche chiamata "**testamento biologico o di vita**".

È un **documento** strettamente personale con cui una persona maggiorenne (**DISPONENTE**), capace di intendere e di volere, **esprime la propria volontà in merito ai trattamenti sanitari** nel caso in cui, in futuro, si trovasse in condizione di non poter manifestare la propria volontà.

In sostanza può dichiarare se **accettare o rifiutare** trattamenti sanitari, accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche (dopo aver acquisito informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte).

La dichiarazione può contenere il nome di una o più persone maggiorenti: il **FIDUCIARIO** (che ha l'incarico di far rispettare la volontà dell'intestatario della DAT).

N.B.: L'intestatario può sempre decidere di cambiare il fiduciario, modificare le sue disposizioni o ritirare la sua D.A.T..

Definizione

COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA

(estratto)

[...] Con la terminologia “**Dichiarazioni Anticipate di Trattamento**” si indica il documento con il quale una persona, dotata di piena capacità, esprime la propria volontà circa i trattamenti ai quali desidererebbe o non desidererebbe essere sottoposto nel caso in cui, nel decorso di una malattia o a causa di traumi improvvisi, non fosse più in grado di esprimere il proprio consenso o il proprio dissenso informato. [...]

Utilità

Le **DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO** servono ad anticipare oggi indicazioni rispetto a come intendiamo essere trattati domani qualora non fossimo nelle condizioni di poterlo comunicare verbalmente.

Data la loro natura ed il loro valore formativo ed evolutivo, sono il mezzo con il quale **fermarsi a riflettere sul proprio essere** e sulla possibilità di comunicare con il proprio ambiente affettivo rispetto agli argomenti inerenti il fine vita.

Validità

CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA

(estratto)

[...] Art. 38 Il medico tiene conto delle **Dichiarazioni Anticipate di Trattamento** espresse in forma scritta, sottoscritta e datata da parte di persona capace e successive a un'informazione medica di cui resta traccia documentale. La **Dichiarazione Anticipata di Trattamento** comprova la libertà e la consapevolezza della scelta sulle procedure diagnostiche e/o sugli interventi terapeutici che si desidera o non si desidera vengano attuati in condizioni di totale o grave compromissione delle facoltà cognitive o valutative che impediscono l'espressione di volontà attuali. [...]



Come redigere una D.A.T.	Modalità di iscrizione al Registro	Dove andare
<p>Le D.A.T. possono essere redatte in uno dei seguenti modi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per atto pubblico (atto redatto da notaio); - per scrittura privata autenticata (firma legalizzata da notaio); - per scrittura privata consegnata PERSONALMENTE dal DISPONENTE presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza del disponente stesso. <p>Il documento deve essere firmato dal DISPONENTE e per accettazione anche dal FIDUCIARIO qualora nominato;</p>	<p>Il cittadino per procedere all'iscrizione nel registro e al deposito della dichiarazione anticipata di trattamento presso gli uffici del Comune di ISEO, dovrà presentarsi personalmente presso l'Ufficio dello Stato Civile, con il modulo di richiesta di iscrizione al registro per deposito della DAT , compilato in tutte le sue parti. (allegato A)</p> <p>Dopo le opportune verifiche, l'ufficiale, <u>senza entrare nel merito dei contenuti della DAT</u>, inserirà i dati nell'apposito registro e rilascerà una ricevuta. La ricevuta di iscrizione nel Registro, riporterà il numero progressivo attribuito.</p> <p>Si ricevono esclusivamente le DAT di cittadini residenti nel Comune di ISEO.</p>	<p> Stato civile</p> <p>Sede Piazza G. Garibaldi, 14 – 25049 ISEO Palazzo Vantini - Piano Terra</p> <p>Centralino: 030/980161 Stato Civile: 030/9869426-7-8-9</p> <p>Orario Da Lunedì a Sabato 08:30 – 12:15 Lunedì e Mercoledì pomeriggio 14.00 - 17.00</p>
<p>Registro delle Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT)</p>	<p>L'ufficiale di Stato Civile non partecipa alle redazioni della Disposizione Anticipata di Trattamento né fornisce informazioni o avvisi in merito al contenuto della stessa, ma si limita a verificare i presupposti della consegna, con particolare riguardo, all'identità e alla residenza del DISPONENTE.</p>	<p>Chi è il fiduciario</p> <p>E' persona maggiorenne che si impegna a garantire lo scrupoloso rispetto delle volontà espresse dall'intestatario della D.A.T.; fa le sue veci e lo rappresenta nelle relazioni con il medico e le strutture sanitarie.</p> <p>Al fiduciario viene consegnata una copia della DAT.</p> <p>Se una persona viene nominata fiduciaria, ma non intende più svolgere questo compito, può rinunciare all'incarico e presentare in Comune una dichiarazione.</p> <p>ATTENZIONE: nel caso in cui le DAT non contengano l'indicazione del fiduciario, in caso di necessità il Giudice Tutelare provvederà alla nomina di un amministratore di sostegno.</p>
<p>Il Registro è riservato ai cittadini italiani e non, residenti nel Comune di Iseo e si limita a registrare un ordinato elenco cronologico delle dichiarazioni presentate:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. il numero cronologico progressivo; 2. la data di consegna; 3. generalità del disponente; 4. generalità del fiduciario; <p>Il trasferimento ad altro Comune non comporta la cancellazione dal Registro, ma la segnalazione al nuovo Comune di residenza.</p>		<p>Costi e modalità di pagamento</p> <p>Le DAT sono esenti dall'obbligo di registrazione, dall'imposta di bollo, e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa.</p>